

INPS

DETERMINAZIONE n. 15 del 4 FEB. 2016

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 04 FEB. 2016

Oggetto: Convenzione tra INPS e INARCASSA per fornitura dati

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Michele Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto l'art. 50, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", così come modificato dall'art. 34 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n.235;

Preso atto che l'Agenzia per l'Italia Digitale, nel luglio 2013, ha emanato le "Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle PA", redatte ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 82/2005;

Considerato che l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015, ha confermato le misure tecniche e organizzative individuate con le sopracitate Linee guida;

Vista la legge 111/2011 che ha convertito con modificazioni il D.L. 98/2011, recante "disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", ed in particolare l'art. 18, comma 14, ha previsto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono stipulare apposite convenzioni per il contrasto al fenomeno dell'omissione ed

██████████

evasione contributiva mediante l'incrocio dei dati e delle informazioni in loro possesso;

Vista la legge 4 marzo 1958 n. 179 che istituisce la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, avente personalità giuridica di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 con il quale l'INARCASSA è stata privatizzata assumendo la forma di Ente associativo senza scopo di lucro che esplica attività di interesse pubblico, con personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361;

Preso atto che l'INARCASSA rientra tra gli Enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103;

Atteso che l'INARCASSA, ai sensi dell'art. 38 della Costituzione della Repubblica Italiana, provvede ai compiti di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e degli ulteriori destinatari, come da Statuto dell'associazione ed inoltre, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, svolge attività integrative a favore degli stessi iscritti;

Vista la necessità rappresentata dall'INARCASSA di reperire la presenza di una forma di previdenza obbligatoria in relazione ai titolari di partita IVA che figurano quali contribuenti del solo contributo integrativo al fine di avviare nuovi procedimenti di iscrizione su chi, cessato il rapporto di lavoro dipendente, abbia ommesso all'Associazione di essere nuovamente rientrato in possesso dei requisiti che rendono obbligatoria l'iscrizione;

Considerato che l'INARCASSA è legittimata all'accesso ai dati oggetto della convenzione sulla base della normativa vigente, nel rispetto e nei limiti delle finalità istituzionali perseguite, in base alle prescrizioni di cui all'art. 18, comma 14, della legge 111/2011 di conversione, con modificazioni del D.L. 98/2011;

Tenuto conto che l'accordo avrà durata triennale;


Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale,

DETERMINA

Di approvare l'allegato schema di Convenzione, che costituisce parte integrante della presente determinazione, tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l'INARCASSA per fornitura dati.

**Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegiali**
Per copia conforme all'originale



Il Presidente
Prof. Tito Michele Boeri



CONVENZIONE TRA INPS E INARCASSA PER LA FORNITURA DATI

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito INPS) con sede in Roma, via Ciriaco De Mita n. 21, codice fiscale 80078750587 rappresentato dal Presidente prof. Tito Michele Boeri

e

La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (di seguito denominata "INARCASSA", "Ente", congiuntamente all'INPS, "le Parti") con sede in _____, codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal _____

PREMESSO CHE

- l'art. 50, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", così come modificato dall'art. 34 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n.235, prevede che *"Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;*
- l'art. 58, comma 2, del medesimo D.Lgs. 82/2005, prevede che: *"Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e). L'Agenzia per l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, definisce entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi";*
- l'Agenzia per l'Italia Digitale, nel luglio 2013, ha emanato le *"Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle PA"*, redatte ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 82/2005;
- l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali - nelle more della definizione da parte dell'AGID degli standard di comunicazione e delle

regole tecniche, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del C.A.D., ai quali le pubbliche amministrazioni devono conformarsi – ha confermato le misure tecniche e organizzative individuate con le sopracitate Linee guida con provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015;

- l'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, stabilisce che lo scambio dati tra Pubbliche Amministrazioni è ammesso quando è previsto da una norma di legge o di regolamento, ovvero quando è comunque necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa attivazione delle procedure ex art. 39, comma 2, e salva diversa determinazione dell'Autorità Garante della Privacy;
- la legge 111/2011 ha convertito con modificazioni il D.L. 98/2011, recante "disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", ed in particolare l'art. 18, comma 14, ha previsto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono stipulare apposite convenzioni per il contrasto al fenomeno dell'omissione ed evasione contributiva mediante l'incrocio dei dati e delle informazioni in loro possesso;
- con la legge n. 179/1958 è stata istituita la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, avente personalità giuridica di diritto pubblico;
- con decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994, l'INARCASSA è stata privatizzata assumendo la forma di Ente associativo senza scopo di lucro che esplica attività di interesse pubblico, con personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361;
- l'INARCASSA rientra tra gli Enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103;
- l'INARCASSA, ai sensi dell'art. 38 della Costituzione della Repubblica Italiana, provvede ai compiti di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e degli ulteriori destinatari, come da Statuto dell'associazione; inoltre, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, svolge attività integrative a favore degli stessi iscritti;
- le attività previdenziali di INARCASSA consistono nella corresponsione delle seguenti prestazioni:
 - a) pensioni di vecchiaia
 - b) pensioni di anzianità
 - c) pensioni di inabilità ed invalidità
 - d) pensioni ai superstiti, di reversibilità o indirette
 - e) rendite;
- l'art. 2, comma 26, della legge 335/95, prevede testualmente che i "soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva,

attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi", sono tenuti all'iscrizione presso la Gestione separata INPS;

- il D.M. 281/1996, che disciplina le modalità e i termini per il versamento contributivo, all'art.6 chiarisce che "non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria", spiegando che i liberi professionisti sono tenuti al pagamento del contributo, alla Gestione separata, relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso l'Ente previdenziale di categoria;
- alla luce di tali disposizioni, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 26 cit. coloro che, pur svolgendo attività professionale, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso l'Ente previdenziale di categoria, per la contemporanea iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria, contestuale allo svolgimento della professione, a causa della quale INARCASSA esclude l'obbligo di iscrizione e il conseguente versamento del contributo soggettivo, relativo all'attività professionale;
- l'iscrizione a INARCASSA è finalizzata alla tutela previdenziale degli ingegneri ed architetti che svolgono la libera professione e non godono di altra copertura assicurativa. Essa costituisce un obbligo che nasce al verificarsi di condizioni oggettive, date dal possesso dei seguenti specifici requisiti:
 - iscrizione all'Albo professionale
 - non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria, in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata
 - possesso di partita IVA;
- per entrambe le forme assicurative suddette vale la "regola dell'esclusività", nel senso che per la stessa attività l'iscrizione all'INARCASSA esclude l'iscrizione alla Gestione separata INPS e viceversa;
- l'INARCASSA ha necessità quindi di reperire la presenza di una forma di previdenza obbligatoria in relazione ai titolari di partita IVA che figurano quali contribuenti del solo contributo integrativo al fine di avviare nuovi procedimenti di iscrizione su chi, cessato il rapporto di lavoro dipendente, abbia omissis all'Associazione di essere nuovamente rientrato in possesso dei requisiti che rendono obbligatoria l'iscrizione;
- l'Istituto intende dotarsi di una struttura convenzionale, per l'accesso ai dati contenuti nei propri archivi, in grado di adeguarsi dinamicamente ad ulteriori fabbisogni informativi, ove consentito dalla norma, ed alle evoluzioni tecnologiche e normative in materia di cooperazione informatica;

- l'INARCASSA è legittimata all'accesso ai dati oggetto della presente convenzione sulla base della normativa vigente, nel rispetto e nei limiti delle finalità istituzionali perseguite, con particolare riferimento all'art. 18, comma 14, della legge 111/2011 di conversione, con modificazioni del D.L. 98/2011.

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 **Oggetto e finalità**

La *Convenzione* disciplina i rapporti tra le *Parti* relativi alla modalità di fornitura dei dati individuati negli allegati 2 e 3, in attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed in conformità ai principi stabiliti dal *Codice* e dagli standard di sicurezza informatica.

ARTICOLO 2 **Definizioni**

Nell'ambito del testo e degli allegati alla presente convenzione si intendono per:

1. "*Codice*": il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196;
2. "*Dato personale*", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
3. "*Dati*", le informazioni contenute negli archivi informatici dell'Istituto;
4. "*Fornitore dei dati*", rappresentato dall'INPS è il soggetto titolare dei dati oggetto di interscambio;
5. "*Fruitore dei dati*", rappresentato dall' INARCASSA è il soggetto destinatario dei dati oggetto di interscambio;
6. "*CAD*": il codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, a seguito della delega al Governo contenuta all'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Legge di semplificazione 2001), e successive modificazioni;
7. "*Convenzione*": il presente atto convenzionale;
8. "*Responsabile della Convenzione*": soggetto preposto da ciascuna delle *Parti* alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni inerenti alla *Convenzione*;
9. "*Referente tecnico*": soggetto, nominato dalle *Parti* in sede di stipula della *Convenzione* e preposto all'attivazione e alla successiva gestione operativa della fornitura dati nonché alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in *Convenzione*.

Art.3
Modalità di trasmissione

Per i trasferimenti dei dati, le Parti adottano idonei strumenti di scambio ed idonee misure di sicurezza, secondo le "linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale" e confermate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015, al fine di ridurre al minimo i rischi di accessi non autorizzati o di perdita anche accidentale dei dati, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

ARTICOLO 4
Figure di riferimento per l'attuazione della convenzione

Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto in *Convenzione* ciascuna delle *Parti* nomina un proprio *Responsabile della Convenzione* quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le *Parti* per la gestione del documento convenzionale.

In particolare rientra nei compiti dei *Responsabili della Convenzione*, ciascuno per quanto di competenza, il mantenimento e la gestione della *Convenzione* in relazione a qualsiasi modificazione dovesse generarsi, con scambio di formali comunicazioni, a seguito di evoluzione tecnica e funzionale dei servizi erogati.

Inoltre, il Responsabile della Convenzione per parte INPS curerà:

- l'integrazione di ulteriori autorizzazioni per la fornitura dei dati, secondo le modalità regolate dalla *Convenzione*, previa verifica di legittimità sulla base della normativa vigente;
- il consolidamento della versione aggiornata della *Convenzione* a seguito di nuovi servizi, adeguamenti tecnici e/o di modifiche alla struttura della convenzione stessa con riferimento anche ad eventuali evoluzioni previste dal CAD;
- la comunicazione all'Ente nel caso in cui siano riscontrati eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali per il perseguimento dei quali è ammesso l'accesso ai dati ai sensi della presente Convenzione.

Ciascuna delle *Parti* nomina un proprio *Referente tecnico* responsabile della gestione operativa dei dati nonché della corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in *Convenzione*.

In particolare rientra nei compiti dei *Referenti tecnici*, per quanto di competenza:

- garantire, la verifica interna sull'adeguamento alle misure di sicurezza previste dal *Codice*;
- comunicare tempestivamente all'altra Parte incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza afferenti la fruibilità dei dati oggetto di convenzione;

- comunicare tempestivamente all'altra Parte ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni) in caso di consultazione on line.

Inoltre, il *Referente tecnico* nominato dall'INARCASSA provvederà a:

- adottare le procedure necessarie per la verifica sistematica e la revisione periodica delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati rilasciati attraverso un adeguato flusso informativo con l'unità interna Responsabile del trattamento;
- adottare le procedure necessarie alla conservazione delle informazioni acquisite per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività per cui i dati sono stati acceduti e la loro distruzione quando le stesse non siano più necessarie;
- curare le comunicazioni all'erogatore nei casi di eventuali errori o inesattezze e/o manchevolezze riscontrate in ordine ai dati acceduti.

I nominativi ed i recapiti delle figure di riferimento per l'attuazione della convenzione sono riportati nell'allegato 1.

ARTICOLO 5

Criteria tecnici per la fruibilità dei servizi resi disponibili

L'INARCASSA accede ai dati previsti in convenzione attraverso le modalità e le misure di sicurezza riportate nell'allegato 3.

ARTICOLO 6

Allegati alla Convenzione

Allegato 1 - Figure di riferimento dell'INPS e dell'INARCASSA riporta i dati (identificativi delle figure) dei soggetti di riferimento dell'INPS e dell'INARCASSA;

Allegato 2 - Flussi di dati oggetto di comunicazione da Inps ad INARCASSA riporta i dati che l'Inps deve fornire ad INARCASSA;

Allegato 3 - Criteria tecnici per la comunicazione dei flussi di dati riporta le specifiche dei flussi di dati trasmessi dall'Inps.

ARTICOLO 7

Modalità di attivazione convenzionale di eventuali modifiche dei servizi di accesso ai dati.

Le Parti, al fine di garantire continuità agli impegni reciprocamente assunti nell'ambito del presente atto convenzionale, concordano sulla possibilità di dover intervenire sulla struttura della Convenzione, ivi compresi gli allegati di cui all'art. 6, a seguito di nuove disposizioni di legge, per recepire indicazione dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o per evoluzioni tecnico/informatiche relative ai servizi previsti o per implementazione di nuovi servizi.

Le stesse Parti concordano che eventuali modifiche alla Convenzione che attengano alla struttura della stessa in esito a quanto indicato nel comma precedente ed all'introduzione di ulteriori impegni nelle modalità di erogazione e fruizione dei servizi, saranno concordati con scambio di comunicazioni tra le Parti per il tramite del Responsabile della Convenzione.

Sarà cura dei Responsabili della Convenzione valutare se le modifiche introdotte richiedano la stipula di una nuova Convenzione.

ARTICOLO 8 **Misure di sicurezza e responsabilità**

L'INARCASSA si impegna a rispettare i limiti e le condizioni di accesso riportati all'interno degli allegati sopra indicati, parte sostanziale della *Convenzione*, volti ad assicurare la protezione dei dati personali, ai sensi della normativa vigente e garantisce il corretto accesso ai dati oggetto della *Convenzione*.

Laddove si renda necessario, per esigenze organizzative e di sicurezza e/o per adeguamento a modifiche legislative, interrompere il flusso dati, le *Parti* concorderanno tempestivamente, per il tramite dei *Responsabili della Convenzione*, modalità alternative di accesso ai dati.

Allo scopo di incrementare la sicurezza nelle modalità di accesso ai dati, è volontà delle *Parti* adattare progressivamente i contenuti della *Convenzione* alle regole tecniche di cooperazione informatica previste dal CAD, nonché alle ulteriori misure che si renderanno necessarie in relazione all'evoluzione tecnica.

L'Inps rende disponibili i dati (Allegato 2), la comunicazione dei quali è oggetto della presente Convenzione, come risultano al momento dell'interrogazione e non assume responsabilità per la mancanza di aggiornamenti, per variazioni che possono successivamente intervenire e per danni diretti e/o indiretti, nonché per eventuali interruzioni dell'accesso non preventivamente pianificabili.

L'Inps verifica annualmente il mantenimento dei presupposti e dei requisiti per l'accesso ai dati.

ARTICOLO 9 **Trattamento dei dati**

Le *Parti* si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati in applicazione della presente *Convenzione* dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

L'INARCASSA in qualità di autonomo titolare del trattamento, assicura che i dati personali acquisiti ai sensi della presente *Convenzione* saranno trattati esclusivamente per le finalità previste nelle premesse.

L'INARCASSA assicura che i dati medesimi non saranno divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge. Garantisce, altresì, che l'accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o incaricati del trattamento dei dati, impartendo, ai sensi degli articoli 29 e 30 del D.lgs. n. 196/2003, precise e dettagliate istruzioni, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati, nonché al corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.

I soggetti di cui al comma precedente utilizzeranno le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità per cui è stipulata la presente *Convenzione*, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice.

Ciascuna delle *Parti* comunica tempestivamente all'altra eventuali incidenti informatici sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione che coinvolgono l'accesso ai dati.

ARTICOLO 10 ***Tracciamento degli accessi e controlli***

L'INARCASSA si impegna a comunicare ai propri incaricati del trattamento che, secondo quanto previsto dall'art. 31 del Codice, l'Istituto procede al tracciamento dell'accesso ai dati tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun operatore autorizzato.

Le *Parti* congiuntamente, ai sensi di quanto previsto dall'allegato 3 alla presente convenzione, svolgono il controllo, anche a campione, del rispetto delle corrette modalità di accesso stabilite da questa convenzione.

A fronte di eventuali anomalie riscontrate l'INARCASSA consentirà verifiche puntuali sulla legittimità degli accessi e si impegna a dare al fornitore dei dati tutti i chiarimenti o la documentazione che si rendesse necessaria a seguito dell'attivazione dei controlli previsti dal precedente comma.

ARTICOLO 11 ***Clausola di recesso***

La mancata ottemperanza ai vincoli di accesso ai dati costituisce causale di recesso dalla *Convenzione* e di immediata sospensione dei flussi di dati a seguito di formale comunicazione.

Le *Parti* concordano che la *Convenzione* trova immediata conclusione laddove vengano meno le finalità definite in premessa.

ARTICOLO 12
Durata ed oneri

La *Convenzione* ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata, su concorde volontà delle *Parti*, da manifestarsi con scambio di comunicazione tra le stesse a mezzo PEC .

Ciascuna delle *Parti* si fa carico dei costi derivanti dall'attuazione della *Convenzione*.

ARTICOLO 13
Composizione della Convenzione e valore delle premesse

La *Convenzione* si compone di 13 (tredici) articoli e 3 allegati.

Le *Parti* convengono che le premesse, i contenuti e gli allegati alla *Convenzione* ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

INPS

INARCASSA

Allegato 1: FIGURE DI RIFERIMENTO DELL' INPS E DI INARCASSA

Figure di riferimento dell'INPS

Responsabile della convenzione: Paolo Mariani
telefono 0659054019 email: paol.mariani@inps.it

Referente tecnico: Luigi Sculco
Telefono 0659053807 email: luigi.sculco@inps.it

Figure di riferimento della INARCASSA

Responsabile della convenzione:
telefono email

Referente tecnico:
telefono email

Allegato 2 – FLUSSI DI DATI OGGETTO DI COMUNICAZIONE DA INPS AD INARCASSA

I pacchetti informativi riferiti ai dati oggetto di comunicazione sono definiti nel rispetto delle funzione e dei ruoli stabiliti dalla legge e dettagliati come segue:

1. richieste massive di dati con riferimento all'ultimo quinquennio;

La fornitura dei dati avverrà in modalità asincrona, con processo "batch", sugli archivi del casellario dei lavoratori attivi e per i dati esposti in tabella.

Dati di <i>INPUT</i>	Dati di <i>OUTPUT</i>
Codice fiscale	Codice fiscale Anno di riferimento entro il quinquennio Presenza o meno di una forma di previdenza obbligatoria nel periodo richiesto e indicazione della tipologia di Fondo Specificazione della tipologia di contributo e dei mesi di contribuzione nel periodo in riferimento (dal..al..), ove disponibili.

2. richieste periodiche (semestrali/annuali) riferite ai nuovi nominativi da sottoporre a verifica.

La fornitura dei dati avverrà in modalità asincrona, con processo "batch", sugli archivi del casellario dei lavoratori attivi e per i dati esposti in tabella.

Dati di <i>INPUT</i>	Dati di <i>OUTPUT</i>
Codice fiscale	Codice fiscale Periodo di riferimento Presenza o meno di una forma di previdenza obbligatoria nel periodo richiesto e indicazione della tipologia di Fondo Specificazione della tipologia di contributo e dei mesi di contribuzione nel periodo in riferimento (dal.. al..), ove disponibili.

Allegato 3: CRITERI TECNICI PER LA COMUNICAZIONE DEI FLUSSI DI DATI

SERVIZI IN COOPERAZIONE APPLICATIVA

a) Modalità di fruizione

I servizi di cooperazione applicativa sono forniti esclusivamente tramite gli standard SPCOOP attraverso Porte di Dominio (PDD) certificate.

I file WSDL (Web Services Description Language) dei servizi concessi, che definiscono il tracciato delle informazioni scambiate, saranno allegati alla presente *Convenzione*.

b) Regole di sicurezza

1) Modalità di accesso

L'accesso ai servizi resi disponibili dalla PDD INPS è consentito solo attraverso un processo di mutua autenticazione SSL attraverso i certificati identificanti le PDD e dunque attraverso il protocollo HTTPS.

2) Tracciamento degli accessi

Al fine di consentire il tracciamento degli accessi l'INARCASSA dovrà comunicare, per ogni invocazione dei servizi, un codice identificativo univoco dell'operatore che ha determinato la chiamata al servizio. Il suddetto codice identificativo deve essere riferito univocamente al singolo utente incaricato del trattamento che ha dato origine alla transazione; l'INARCASSA, laddove vengano utilizzate utenze codificate (prive di elementi che rendano l'incaricato del trattamento direttamente identificabile), deve in ogni caso garantire all'INPS la possibilità, su richiesta, di identificare l'utente nei casi in cui ciò si renda necessario.

3) Vincoli e restrizioni

L'accesso sarà consentito esclusivamente dall'IP pubblico utilizzato dalla porta di dominio dell' INARCASSA

VERIFICHE SUGLI ACCESSI

Ai fini della verifica del rispetto di quanto previsto dal presente documento, l'INPS effettua controlli automatizzati per l'individuazione di eventuali anomalie nelle attività di accesso ai dati da parte degli utilizzatori designati dall' INARCASSA.

In presenza di anomalie o sospette irregolarità nei predetti accessi, si provvederà con immediatezza alla richiesta di chiarimenti in ordine al comportamento posto in essere ed alla documentazione attestante la regolarità degli accessi effettuati.

Il mancato invio di quanto richiesto ovvero l'inoltro di documentazione non esaustiva comporterà l'immediata disabilitazione dell'utenza con contestuale segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed all'Agenzia delle Entrate, in base ai relativi profili di competenza. Ricorrendone i presupposti, si procederà, altresì, a segnalare i fatti agli organi giudiziari per quanto di competenza in ordine ad eventuali ipotesi di reato, ferma restando ogni eventuale azione civile a tutela dell'Istituto.

Nel caso in cui l'irregolarità degli accessi sia di manifesta grave rilevanza, contestualmente all'invio della richiesta di documentazione giustificativa si procederà anche alla sospensione in via preventiva dell'utenza interessata.

Al fine di una più efficace azione di controllo l'INPS rende disponibile, tramite un applicativo web, dei report statistici in grado di identificare, per i servizi concessi, gli utenti dell'Ente che hanno effettuato il maggior numero di accessi.